

OGGETTO: Circolare 16.2012

Seregno, lì 28 agosto 2012

Ad inizio 2012 con l'articolo 3, comma 1 del DL 1/2012, convertito in legge 24/2012 è stata introdotta la **Società a responsabilità limitata semplificata**, collocata nel codice civile nell'art. 2463 bis e disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della Srl normale in quanto compatibili. Successivamente con l'articolo 44 DI 83/2012 (DI sviluppo), convertito in legge 134/2012 è stata introdotta la **Società a responsabilità limitata con capitale ridotto**, non collocata però nel Codice Civile ma anch'essa disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della Srl normale in quanto compatibili. Il consistente abbassamento dei costi di costituzione e il minor valore del capitale sociale occorrente sono senz'altro un incentivo all'intrapresa di un'attività imprenditoriale. La scarsa capitalizzazione d'altro canto impedisce di fatto l'accesso al credito bancario che non può essere erogato a chi non ha adeguate consistenze patrimoniali e a chi non offre robuste garanzie.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 2463 – bis C.c. (norma istitutiva)
Dm Giustizia 138 del 23 Giugno 2012 (linee guida atto costitutivo)
Disposizioni C.c. Srl purché compatibili

DA CHI PUO' ESSERE COSTITUITA

Solo da persone fisiche con 35 anni non compiuti alla data della costituzione.

Al compimento da parte di un socio del 35° anno di età si prospettano le seguenti soluzioni:

- Socio esce dalla società
- Scioglimento società
- Trasformazione in Srl normale od in Srl a capitale ridotto

FORMA

La società a responsabilità limitata può essere costituita con contratto (plurilaterale) o atto unilaterale (società unilaterale).

L'atto costitutivo deve essere redatto:

- Per atto pubblico
- In conformità al modello standard tipizzato dal Dm Giustizia 138 del 23 Giugno 2012

ESENZIONE DA ONERI

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono ESENTI da Diritto di bollo e di segreteria e NON sono dovuti oneri notarili.

Le imposte dovute sono:

- Diritto annuale iscrizione camera di commercio
- Imposta di registro (€ 168,00)

- Tassa annuale libri sociali (€ 309,87)
- Imposta di bollo sulle pagine dell'atto (€ 14,62 ogni 100 righe o 4 pagine)

DENOMINAZIONE

Nella denominazione va esplicitamente indicato che si tratta di una Srl semplificata (ad esempio "Alfa Srls")

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale deve essere pari ad almeno 1 Euro e inferiore all'importo di € 10.000.

La Srls che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 € dovrà dismettere l'abito di Srls e trasformarsi in una Srl.

Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in denaro (no conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi in quanto va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione. Inoltre il versamento del capitale non va fatto in banca ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls.

AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo della Srls può essere composto solo da persone fisiche che devono necessariamente essere soci. Può trattarsi di un unico amministratore oppure di una pluralità di amministratori (Cda)

CESSIONE QUOTE

E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età (35 anni non compiuti) e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

ATTI, CORRISPONDENZA E SITO INTERNET

Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati:

- Denominazione di Srl semplificata
- Ammontare del capitale sottoscritto e versato
- Sede della società
- Ufficio del Registro imprese presso cui è iscritta

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto sviluppo Art . 44 D.L. 83/2012 (norma istitutiva)

Disposizioni C.c. Srl purché compatibili

DA CHI PUO' ESSERE COSTITUITA

Persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età alla data di costituzione.

FORMA

La società a responsabilità limitata può essere costituita con contratto (plurilaterale) o atto unilaterale (società unilaterale).

L'atto costitutivo deve essere redatto:

- Per atto pubblico
- Schema libero con indicazione degli elementi specifici previsti dall' art 2463-bis comma 2 C.C.

ONERI

Oneri ordinari di costituzione come per la Srl.

DENOMINAZIONE

Nella denominazione va esplicitamente indicato che si tratta di una Srl a capitale ridotto (ad esempio "Alfa Srl a c.r.>").

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale deve essere pari ad almeno 1 Euro e inferiore all'importo di € 10.000.

La Srl a c.r. che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 € dovrà dismettere l'abito di Srl a c.r. e trasformarsi in una Srl.

Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in denaro (no conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi in quanto va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione. Inoltre il versamento del capitale non va fatto in banca ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srl a c.r.

AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo della Srl a c.r. può essere composto solo da persone fisiche, anche diverse dai soci (anche di età inferiore a 35 anni). Può trattarsi di un unico amministratore oppure di una pluralità di amministratori (Cda).

CESSIONE QUOTE

E' fatto divieto di cessione delle quote verso soggetti che non siano delle persone fisiche.

ATTI, CORRISPONDENZA E SITO INTERNET

Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati:

- Denominazione di Srl a capitale ridotto
- Ammontare del capitale sottoscritto e versato
- Sede della società
- Ufficio del Registro imprese presso cui è iscritta

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Associato Contrino